

COTRAL

DIRPER/Relazioni Industriali

ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI IN CO.TRAL S.P.A

Data: 7 aprile 2015

Sono presenti per la Cotral Spa: Giana, Arcangeli , Boccanera

Sono presenti per la O.S SUL CT: Coppini, Buongiovanni

Premessa

Le parti convengono con il presente accordo di coniugare i concorrenti obiettivi di operare per uno snellimento della rappresentanza unitaria e di vedere rappresentate le diverse unità operative e i vari gruppi professionali operanti in azienda.

A tal fine le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare nelle proprie liste candidature provenienti da tutte le categorie professionali presenti all'interno delle unità produttive di riferimento, convenzionalmente considerate ai soli fini delle procedure di costituzione delle RSU, al fine di recuperarne nella composizione delle RSU elette le relative istanze.

Pertanto si conviene quanto segue in merito alla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e al sistema di prerogative sindacali (monte ore).

COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA - R.S.U.

NORME GENERALI

Art.1 La RSU può essere costituita ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti gli accordi interconfederali in materia e delle Organizzazioni Sindacali che, partecipando alla competizione elettorale, ne accettino l'accordo per il rinnovo della RSU e le disposizioni/accordi ivi richiamati, incluso il regolamento, e che presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto di voto pari al 5% del totale degli stessi con le modalità descritte all'interno del regolamento elettorale unitario. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo dichiarano, altresì, che la partecipazione all'elezione della RSU è aperta a tutte le Organizzazioni sindacali conformemente a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti.

Art.2 La Società, nel ritenere fondamentale il processo di costituzione di un interlocutore sindacale unitario, prende atto dell'impegno delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo alla costituzione della RSU quale soggetto sindacale subentrante in ogni fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

In coerenza con quanto disposto all'art.8, Parte Prima, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 le Organizzazioni Sindacali firmatarie rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai

bu

OB





1



sensi dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n.300, ed ogni altra struttura sindacale comunque denominata.

Alla/e organizzazioni sindacale/i inadempiente/i non potrà essere assicurata una tutela, in termini di monte ore, superiore a quanto previsto dagli articoli 23 e 30 della Legge 300/1970 con la perdita definitiva dei diritti e delle prerogative sindacali da quanto previsto dalla legge citata.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA SINDACALE

Art.3 – COMPOSIZIONE

Alla costituzione della RSU si procede, per ogni collegio elettorale, assegnando il 100% dei seggi previsti al successivo art.8, in misura proporzionale ai risultati conseguiti in ciascuna lista, in rapporto al totale dei voti validi espressi.

Il quoziente di ripartizione della RSU in ciascuna unità produttiva sarà determinato in base ai voti validi riportati dalle liste presenti nell'unità produttiva.

Risulteranno eletti nell'ordine coloro che, nell'ambito di ciascuna lista, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art.4 NUMERO DEI COMPONENTI LA RSU

Il numero complessivo dei componenti la RSU messo in votazione diretta e quelli calcolati sulla base dei resti è stabilito in numero di 65, di cui n.59 così come risultanti dalla tabella al successivo art.8, a cui si aggiungono n.6 RSU che scaturiscono dai resti.

Nei limiti numerici complessivi di cui al comma precedente, l'insieme degli addetti dell'unità produttiva interessata è rappresentata dai componenti RSU eletti ed eventuali seggi derivanti dall'assegnazione dei resti nell'ambito delle unità produttive o gruppi professionali.

Fermo restando quanto previsto dagli accordi interconfederali e della normativa in materia, con riferimento alle RLS saranno comunque eletti, nel numero massimo di n.6 componenti, nella medesima sessione elettorale prevista per le RSU in unico collegio elettorale.

Art.5 COMPITI E FUNZIONI

La RSU:

- Subentra alla RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge e contrattuali;
- Interviene nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dagli accordi nazionale ed Aziendali vigenti;
- Contribuisce, insieme alle strutture dei livelli di interlocuzione sindacale superiore, alla definizione delle richieste da avanzare in relazione alle materie ed alle competenze di cui alle vigenti normative ed alla definizione delle iniziative da assumere in riferimento all'applicazione della Legge 146/90 e successive modificazioni per gli aspetti afferenti alla sicurezza degli impianti e degli stessi servizi.

Le decisioni della RSU, nelle materie di propria competenza, devono essere prese a maggioranza assoluta.

W

B

E

Art.6 ARTICOLAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA SINDACALE

La RSU è articolata nei seguenti organismi:

- RSU per unità produttiva;
- Coordinamento delle RSU.

Art. 7- RSU

Rappresenta l'insieme degli addetti dell'unità produttiva interessata ed è composto dai rappresentanti eletti nelle varie unità produttive/gruppi professionali; la sua entità numerica varia in relazione alla consistenza dell'unità produttiva identificata, al numero dei delegati eletti nello stessa unità produttiva e al numero di quelli calcolati sulla base dei resti che, nell'insieme degli eletti, non può superare il numero di 65 come previsto al primo comma dell'art.4.


Art.8 NUMERO COMPONENTI DELLA RSU ED ARTICOLAZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE

Al fine di assicurare una presenza equilibrata e un impegno omogeneo di ciascuna Organizzazione Sindacale si provvederà al calcolo complessivo dei voti validi espressi per l'elezione dei delegati eletti, da cui scaturirà il quorum per l'elezione delle prime 59 RSU.

Si provvederà all'assegnazione di ulteriori n. 6 delegati in funzione del principio della proporzionalità. A tal fine le Parti convengono che i seggi supplementari da assegnare sono definiti in numero di 6 e saranno assegnati con modalità decrescenti nel numero stabilito di 1 RSU nell'unità produttiva individuata.

Nella composizione della RSU, le Parti convengono nell'individuare n.11 (undici) Unità Produttive che vedranno rappresentate tutte le Aree Professionali indicate nella tabella sottostante e convenzionalmente considerate Unità produttive/Gruppi Professionali ai soli fini delle procedure di costituzione delle RSU:

UNITA' PRODUTTIVA	SEDE Collegio Elettorale	AREA PROFESSIONALE
1 ^a 8 RSU ELETTE	Viterbo, Soriano, Acquapendente, Valentano, Bagnoregio, Civitacastellana, Saxa Rubra, Morlupo, Ronciglione	Area professionale 3^a <ul style="list-style-type: none">• dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a• dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a• dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a• dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
2 ^a 4 RSU ELETTE	Blera, Manziana, Civitavecchia, Montalto, Tolfa, Cerveteri, Ostia	Area professionale 3^a <ul style="list-style-type: none">• dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a• dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a• dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a• dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a



<p>3^a</p> <p>7 RSU ELETTE</p>	<p>Rieti, Amatrice, Terzone, Borgorose, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Monterotondo</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 2 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
<p>4^a</p> <p>8 RSU ELETTE</p>	<p>Subiaco, Tivoli, Collegiove, Palombara, Ponte Mammolo</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
<p>5^a</p> <p>6 RSU ELETTE</p>	<p>Genazzano, Colleferro, Fiuggi, Filettino</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
<p>6^a</p> <p>8 RSU ELETTE</p>	<p>Frosinone, Madonna del Piano, Sora, Veroli, Villa S.Lucia, Pontecorvo</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a

Ch


CB

CB

<p>7^a 7 RSU ELETTE</p>	<p>RM-Anagnina, RM-Laurentina, San Giuseppe, Velletri, Nettuno</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
<p>8^a 6 RSU ELETTE</p>	<p>Latina, Priverno, Terracina, Gaeta, Minturno</p>	<p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a
<p>9^a 1° Gruppo professionale 1 RSU ELETTA</p>	<p>Alimena</p>	<p>Area professionale 1^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par 230 al par. 250 area mansioni gestionali e professionali 1^a
<p>10^a 2°-3° Gruppo Professionale 2 RSU ELETTE</p>	<p>Alimena/Fosso Magliana</p>	<p>Area professionale 2^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par 193 al par 205 area Operativa amministrazione e servizi 2^a • dal par 193 al par. 210 area operativa esercizio 2^a • dal par.188 al par.205 area operativa manutenzione impianti e officine 2^a • dal par.170 al par. 178 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 2^a <p>Area professionale 3^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par. 138 al par. 154 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 3^a

u

CB



		<ul style="list-style-type: none"> • dal par.130 al par. 175 area operativa amministrazione e servizi 3^a • dal par.100 al par. 183 area operativa esercizio 3^a • dal par.130 al par.180 area operativa manutenzione impianti e officine 3^a
<p>11^a 4° Gruppo professionale 2 RSU ELETTE</p>	<p>Aree produttive da 1 a 8</p>	<p>Area professionale 2^a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal par 193 al par 205 area operativa amministrazione e servizi 2^a • dal par 193 al par. 210 area operativa esercizio 2^a • dal par.188 al par.205 area operativa manutenzione impianti e officine 2^a • dal par.170 al par. 178 area operativa servizi ausiliari per la mobilità 2^a

Art.9 COORDINAMENTO DELLE RSU

Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo convengono sulla costituzione di un Coordinamento delle RSU cui potranno far parte anche i componenti eletti nella RSU (nel qual caso gli stessi saranno sostituiti nell'unità produttiva di provenienza, dal primo dei non eletti nella stessa lista) con il compito di rappresentare la RSU di fronte alla Direzione aziendale per le materie di interesse aziendale generale, di convocare formalmente le riunioni della stessa RSU assicurando un stretto rapporto con le Organizzazioni Sindacali Regionali del settore degli autoferrotranvieri.

Il Coordinamento delle RSU dovrà essere espressione proporzionale della rappresentanza e della rappresentatività sindacale risultante complessivamente dalle votazioni per le elezioni delle RSU.

Il Coordinamento delle RSU è composto da n. 6 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie a cui sono riconosciuti componenti in virtù dei risultati elettorali secondo la logica indicata nel capoverso precedente.

L'Organismo di Coordinamento delle RSU prenderà le decisioni secondo il medesimo meccanismo previsto per la RSU.

Per l'individuazione dei componenti del Coordinamento delle RSU le Organizzazioni Sindacali aventi diritto si faranno carico di avanzare una proposta tra:

1. nominativi scelti all'interno delle RSU elette;
2. nominativi di lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale e da questa indicati

La lista unitaria dei componenti del Coordinamento delle RSU così come determinata sarà ratificata a maggioranza delle RSU elette.

Art.10 PERMESSI RETRIBUITI

A far data dall'insediamento, la RSU ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a permessi sindacali retribuiti nelle disponibilità di seguito indicate:

- a) Per ciascun componente della RSU: 2 giornate/mese per 11 mesi, non cumulabili;
- b) Per ciascun componente il Coordinamento delle RSU e per la durata del mandato: permesso giornaliero per l'intero turno, in cui viene svolta l'attività sindacale sulle materie di propria

UH

CB

ES 6

competenza, calcolato per 12 mesi, comprensivo della spettanza annuale delle ferie che è autonomamente gestita dal componente.

Art.11 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI COMPONENTI RSU

In riferimento ai permessi di cui alla lettere a) del precedente articolo, il componente la RSU che intende beneficiare dei permessi deve darne comunicazione scritta, nei termini previsti dalle procedure aziendali, salvo casi di documentata urgenza, al proprio superiore gerarchico che rilascia apposito riscontro e che curerà, al termine di ogni mese, l'invio alla competente struttura aziendale del riepilogo dei permessi fruiti da ciascun componente la RSU.

La competente struttura aziendale comunicherà analogo riepilogo al Coordinamento delle RSU, in riferimento ai permessi di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Il ricorso da parte delle Organizzazioni sindacali alla fruizione di permessi sindacali della durata dell'intero turno che riguarda la collettività delle RSU di una specifica unità produttiva verrà concessa per la partecipazione ad avvenimenti straordinari, partecipazioni a convegni e/o iniziative generali, previa comunicazione scritta da far pervenire alle competenti strutture aziendali di norma almeno sette giorni prima della fruizione del permesso stesso ed in coerenza con l'obiettivo di contemperare le finalità sindacali con le esigenze di servizio.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di operare lo spostamento di data della fruizione del permesso richiesto dalle RSU secondo le modalità sopra indicate qualora lo stesso sia incompatibile con la necessità di garantire la corretta erogazione del servizio e/o se lo stesso possa compromettere la sicurezza degli impianti o del servizio.

Art.12 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo della RSU e la sostituzione dell'incarico di ciascun componente, la RSU ed il Coordinamento delle RSU restano in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto.

I candidati all'elezione della RSU e il/i componente/i del Coordinamento debbono risultare iscritti alla/e Organizzazione/i Sindacale/i che presentano la lista dei candidati o che ha nominato il/i componente/i del Coordinamento delle RSU.

Costituiscono motivo di decadenza il trasferimento ad altra unità produttiva ed il caso di inidoneità definitiva.

Costituiscono, altresì causa di decadenza le dimissioni dall'organizzazione sindacale nella cui lista si è proceduto alla candidatura del componente RSU.

In caso di decadenza o dimissioni dall'incarico di componente la RSU o di risoluzione del rapporto di lavoro o a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.


Nel caso in cui la lista di appartenenza risulti esaurita il nominativo sarà indicato dall'Organizzazione Sindacale cui apparteneva il componente di cui al precedente comma.

La sostituzione dei componenti la RSU per un numero superiore al 50% degli stessi determina la decadenza di tutte le RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

In tutti i casi in cui trova applicazione l'articolo 2112 cod.civ. e che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate, ferma restando la validità delle RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento

all

CB





Art.13 REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'ELEZIONE DELLA RSU

Le parti assumono, quale regolamento elettorale, quello stabilito nel documento Regolamento Elettorale Unitario per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.

Art.14 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di cui agli accordi interconfederali in materia nonché quanto previsto dal contratto nazionale.

u

CB

[Signature]
[Signature]

PREROGATIVE SINDACALI (MONTE ORE)

Il presente Accordo si pone come obiettivo primario quello di garantire un efficientamento della gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e, nel reciproco rispetto dei ruoli, di realizzare una più razionale ripartizione delle agibilità sindacali che tenga conto sia dell'esigenza aziendale di contenere il più possibile i costi indotti sia di quella sindacale di svolgere in piena autonomia e con tutti gli strumenti necessari la propria attività istituzionale.

Le Parti intendono quindi definire il monte ore di permessi complessivo, distinto tra permessi continuativi (Punto 3) e permessi giornalieri (Punto 4), che consenta di garantire adeguati livelli di agibilità sindacale secondo il criterio guida di rappresentatività effettiva.

In coerenza con gli indirizzi di razionalizzazione ed efficientamento aziendale e delle prerogative e dei diritti sindacali definiti a livello aziendale e tenuto conto delle previsioni del CCNL e degli accordi interconfederali applicabili in materia, in un quadro di contributo fattivo di tutti i soggetti rientranti nel complesso sistema industriale di CO.TRA.L SpA, le Parti convengono quanto segue:

1. I permessi sindacali sono riconosciuti sia per garantire l'espletamento del mandato dei dirigenti sindacali componenti degli organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali riconosciute, sia per assicurare la partecipazione a svolgimento di attività connesse agli organismi direttivi della Organizzazione Sindacale strettamente correlate ad attività sindacali;
2. Il valore annuale figurativo su cui definire il numero di dirigenti sindacali distaccabili ai sensi del presente accordo è pari a 1600 ore convenzionali. Tale monte ore non è comprensivo delle ferie. Infatti a tale personale, distaccato in modo continuativo (a livello regionale e nazionale), la spettanza ferie (ferie e permessi retribuiti) anche a decorrere dalla sottoscrizione del presente, verrà gestita direttamente dalla organizzazione sindacale distaccante e si intenderà completamente esaurita al 31 dicembre di ciascun anno;
3. Al fine di contribuire agli obiettivi indicati nelle premesse, le Parti convengono sulla rideterminazione del monte ore complessivamente assegnato alle Organizzazioni Sindacali per le quali, alla data di sottoscrizione del presente, operano specifici accordi in materia di agibilità, modificando il precedente valore in 4350 ore complessive. Tale valore sarà suscettibile di variazione qualora ulteriori Organizzazioni Sindacali riconosciute da CO.TRA.L. SpA aderissero al presente accordo con successiva stipula del relativo monte ore permessi secondo il criterio della successiva lettera a). Al contrario tale valore sarà oggetto di riduzione qualora successivamente alla data di stipula del presente accordo risultasse che una o più delle Organizzazioni Sindacali sopra citate avesse/ro cessato di esercitare la propria attività di rappresentanza sindacale in CO.TRA.L. SpA ovvero di essere riconosciuti come tali all'interno del presente quadro di rapporti industriali di CO.TRA.L. SpA. Tali variazioni saranno proporzionali al monte ore di agibilità riconosciuto alla/e Organizzazione/i di cui sopra.

Il nuovo monte ore individuato in 4350 ore su base annua, salvo rettifica da applicarsi nel caso indicato al precedente capoverso, sarà attribuito pro rata alle singole Organizzazioni Sindacali riconosciute secondo uno schema a progressività variabile che prevede:

- a) Assegnazione di un monte ore unico per Organizzazione Sindacale dalla data del 1 maggio 2015 e fino alla data del 31 dicembre 2015 che tenga conto della rappresentanza riferita ai dati associativi calcolati al 28 febbraio c.a..

Lo schema di riparto terrà conto del peso relativo delle singole Organizzazioni Sindacali calcolato come percentuale delle adesioni sul totale degli iscritti e del valore orario

u

CB

CB 9

convenzionale di un dirigente sindacale, pari a 1600 ore anno. Il monte ore complessivo sarà distribuito, con valore pari, o multiplo di 1600 per il punto 3 e la rimanente parte per il punto 4 secondo le necessità semestralmente (gennaio-giugno; luglio/dicembre) verificate.

- b) Nel sottoscrivere il presente accordo le Organizzazioni Sindacali confermano il dato di rappresentanza media sulla base di febbraio 2015 calcolato dall'Azienda sulla base del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e si impegnano a sottoscrivere specifici e separati accordi con l'Azienda; in tale contesto quest'ultima potrà prendere atto di eventuali accordi di compensazione tra Organizzazioni Sindacali nel rispetto del monte ore complessivo.

L'effettivo riconoscimento del monte ore è comunque vincolato al perfezionamento dei singoli accordi; in carenza di tale operazione alle Organizzazioni Sindacali che risultassero comunque aventi diritto alle libertà sindacali non potrà essere assicurata una tutela, in termini di monte ore, superiore a quanto prescritto dall'art.30 della Legge 20 maggio 1970, n.300 con la perdita definitiva dei diritti e delle prerogative sindacali diverse da quelle previsti dalla legge in quanto spettanti.

- c) A far data dal 1° gennaio 2016, al fine di riconoscere il valore della rappresentanza diretta derivante dai risultati elettorali delle consultazioni per il rinnovo delle RSU, il 50% del monte ore complessivo e già assegnato, sarà ricalcolato proporzionalmente ai risultati elettorali alle sole Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato e comunque il totale delle ore assegnate non potrà subire variazioni;

- d) Alle Organizzazioni Sindacali che dovessero decidere di non prendere parte alla competizione per il rinnovo delle RSU non sarà assegnato il 50% del monte ore come definito al punto che precede.

- e) Nel caso in cui due o più Organizzazioni Sindacali dovessero farsi promotrici di un'unica lista RSU si applicherà la seguente procedura:

1. L'Organizzazione Sindacale che vorrà concorrere alle elezioni dovrà essere formalmente costituita con un proprio statuto e atto costitutivo;
2. Qualora dallo statuto e dall'atto costitutivo si evinca una fusione tra due o più Organizzazioni Sindacali già riconosciute aziendalmente a cui era stato precedentemente riconosciuto un monte ore come definito nei precedenti punti b) e c) la sommatoria dei valori singolarmente assegnati sarà imputato esclusivamente all'Organizzazione Sindacale presentatrice di lista elettorale;

- f) Le Parti convengono che se più Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato alle elezioni RSU volessero dare vita, dopo le elezioni, a nuovi soggetti sindacali, l'Azienda procederà all'assegnazione del monte ore precedentemente assegnato alle singole Organizzazioni Sindacali originarie senza alterare la somma complessiva delle ore già assegnate;

- g) Relativamente alle modalità di fruizione dei permessi si conviene che gli stessi saranno goduti per:

1. Giornate intere per il personale turnista e non turnista;
2. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a fornire entro il 1° maggio un primo elenco del personale iscritto alla propria Organizzazione ed a fornire entro il 1° agosto una sua nuova articolazione coerente con quanto disposto ai precedenti punti a) e b);
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno le Organizzazioni Sindacali si impegnano a fornire l'elenco del personale iscritto alla propria Organizzazione da almeno 6 mesi e facente parte degli organismi

W

MB

10

sindacali impegnato nello svolgimento delle attività connesse agli organismi direttivi dell'Organizzazione Sindacale;

4. In caso di modifica dell'adesione sindacale, il dipendente potrà beneficiare dell'inserimento nella lista solo dopo aver maturato almeno 6 mesi di adesione al sindacato richiedente il permesso retribuito per lo svolgimento delle attività connesse agli organismi direttivi della Organizzazione Sindacale;
5. Premesso che la titolarità della fruizione dei permessi per lo svolgimento delle attività connesse agli organismi direttivi della Organizzazione Sindacale è in capo all'Organizzazione Sindacale, per il concreto godimento le richieste di permesso dovranno essere richieste agli uffici competenti dell'azienda nel rispetto dei tempi stabiliti dalle procedure vigenti e nel rispetto delle seguenti esclusioni:
 - Sabato/domenica festivi e prefestivi;
 - immediatamente prima e/o dopo le doppie giornate di riposo previste in ciclazione per il personale turnista e immediatamente prima e/o dopo i periodi di riposo lungo previsti dalle chiusure aziendali;
 - nei periodi compresi tra il 1 e il 26 agosto e tra il 20 dicembre ed il 9 gennaio; nel periodo di servizio non scolastico del periodo Pasquale;

Nel caso di specifiche ed eccezionali esigenze delle Organizzazioni sindacali correlate ad eventi di carattere collettivo, saranno individuate soluzioni alternative a quelle previste al presente punto;

In caso di avvenimenti straordinari, convegni o congressi, la richiesta dovrà pervenire almeno 7 giorni prima e potrà essere motivata, da parte aziendale, lo spostamento o la limitazione del numero dei distaccati superiori al 5% della forza lavoro presente nell'impianto nella giornata richiesta.

In caso di permessi con durata superiore a sette giornate il preavviso dovrà essere di almeno quindici giorni.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di operare lo spostamento di data della fruizione del permesso richiesto dalle OO.SS. secondo le modalità sopra indicate qualora lo stesso sia incompatibile con la necessità di garantire la corretta erogazione del servizio e/o se lo stesso possa compromettere la sicurezza degli impianti o del servizio. Lo spostamento della data dovrà essere condiviso con l'organizzazione richiedente;

6. La competente struttura aziendale contabilizzerà il riepilogo dei permessi complessivi fruiti (permessi continuativi e permessi giornalieri) che comunicherà per iscritto, mensilmente, alle rispettive Organizzazioni Sindacali e comunicherà trimestralmente alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo il consuntivo comune dei permessi complessivi fruiti;
7. Nel caso in cui un'Organizzazione Sindacale cumuli un superamento di quanto progressivamente spettante e maturato (punto 3 + punto 4) di complessive n.ro 800 ore, è fatto obbligo all'Organizzazione Sindacale di far fronte a tale superamento, anche facendo ricorso alla normativa disciplinante la materia (Legge 300/70). Comunque l'azienda, a partire dal mese successivo, non procederà alla retribuzione dell'eccedenza.

11


NOTA FINALE

Il presente accordo relativo al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria e la regolamentazione delle prerogative sindacali, che costituisce un unicum inscindibile ed esigibile in ogni sua parte, decorre a far data dal 1 maggio 2015 e dovrà essere rinnovato entro 6 mesi dalla sua naturale scadenza fissata nel 30 aprile 2018.

Il presente accordo, dalla data della sua decorrenza abroga e sostituisce ogni precedente intesa sottoscritta tra le Parti sulla medesima materia.


La validità del presente Verbale di Accordo resta subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Controllo analogo da parte della Regione Lazio.

Per Cotral SpA



Handwritten signature of a representative for Cotral SpA, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Per la O.S.



Handwritten signature of a representative for the O.S., appearing to read 'B. Bagnoli' in a cursive script.

CM